

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale Dott. Mauro Maccari

(Decreto Presidente Regione Lazio n. T00041 del 31/03/2025)

Deliberazione del Direttore Generale n.1/DG/2025 del 01/04/2025

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 66/DG/2025 del 28/04/2025

STRUTTURA PROPONENTE UOC ECONOMICO FINANZIARIA	
Oggetto: “IMPIGNORABILITA’ DI SOMME E DI FONDI DELLE AZIENDE SANITARIE”, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. del 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993 n. 67 – II^ TRIMESTRE 2025	
Estensore: Sig./Dott. Petrucci Laura (Economico Finanziario)	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.	
Responsabile del Procedimento: Dott. Petrucci Laura (Economico Finanziario)	
Data 16/04/2025	Firmato elettronicamente da Petrucci Laura (Economico Finanziario)
Il Dirigente: Dott. Nigi Elisabetta	
Data 28/04/2025	Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.	
Voce del conto economico su cui imputare la spesa:	
Autorizzazione: Senza impegno di spesa	
Data	
Parere del Direttore Amministrativo	Dott.ssa Elisabetta Nigi
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐
Data 28/04/2025	Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta
Parere del Direttore Sanitario	Dott. Angelo Barbato
favorevole ☒	non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐
Data 28/04/2025	Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: “IMPIGNORABILITA’ DI SOMME E DI FONDI DELLE AZIENDE SANITARIE”, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. del 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993 n. 67 – II^ TRIMESTRE 2025

**IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA
UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

PREMESSO che:

l'art. 1, comma 5, del D.L. del 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993 n. 67, sancisce l'impignorabilità delle somme dovute a qualsiasi titolo alle Aziende Sanitarie nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro;

CHE il Decreto 15/10/1993 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, individua i seguenti servizi sanitari essenziali i cui fondi sono finalizzati a destinazione vincolata:

- Assistenza medico generica e pediatrica di base;
- Assistenza medico specialistica-convenzionata interna;
- Assistenza ospedaliera pubblica e convenzionata obbligatoria;
- Assistenza farmaceutica.

- VISTE le Leggi Regionali n. 18 e 19 del 16/06/1994;

- VISTA la Legge Regionale n. 45 del 31/10/1996;

- VISTA la sentenza N. 186/2013 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della Legge 13/12/2010, n. 220 nella parte in cui prevedeva l'impignorabilità delle somme delle Aziende Sanitarie delle Regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari, rimandando tale principio alla Legge 18/03/1993 n. 67, che già la stabiliva;

- CONSIDERATO CHE, sempre la Consulta aveva con sentenza n. 285/1995 ritenuto parzialmente incostituzionale la previsione di cui al citato art. 1, comma 5, del D.L. del 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993 n. 67, nella parte in cui non prevedeva la necessità di quantificare trimestralmente e preventivamente le somme da tutelare, che avrebbero dovuto anche essere vincolate al pagamento dei fornitori secondo l'ordine di ricevimento delle fatture;

- VISTO infine, il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31/10/2013, che reintroduce l'impignorabilità dei beni delle Regioni in piano di rientro rispetto ai mancati pagamenti ai fornitori, prevedendo che le somme dovute a qualsiasi titolo dalle ASL, dalle AO e dagli Irccs non siano sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, e nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari;

- PRESO ATTO delle azioni attivate da terzi creditori per ottenere il soddisfacimento dei crediti verso l'Azienda;

- TENUTO CONTO che l'anticipazione di cassa autorizzata dalla Regione Lazio a fronte della quota mensile di parte corrente a destinazione indistinta è riconosciuta nell'importo massimo di Euro 3.250.000,00=.

- CHE gli importi incassati mensilmente dalla ASL di Rieti, pari ad Euro 11.432.000,00=, risultano appena sufficienti al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e convenzionato, delle relative ritenute fiscali e contributive, al versamento dei rimborsi e delle indennità in diritto ai soggetti dializzati, L. 210/92, nonché al pagamento dei servizi sanitari essenziali;
- CHE a partire dal biennio 2009/2010 la Regione, con DGR 689/2008 ha previsto l'avvio di una procedura di pagamento centralizzata denominata "Accordo pagamenti", mediante la quale i fornitori aderenti trovano ristoro dei loro crediti, dapprima entro 180 giorni dall'emissione della fattura a "Sistema Pagamenti", attualmente entro 60 giorni, se rispettati i tempi di certificazione dei crediti da parte dei centri di liquidazione;

DATO ATTO che il criterio generalmente seguito per ogni pagamento disposto dall'Azienda è quello cronologico per ciascuna tipologia di pagamento, secondo il progressivo formarsi della "pagabilità" delle fatture passive o comunque del debito aziendale;

RITENUTO necessario, tuttavia, laddove ricorrano ragioni urgenti ed indifferibili, comunque finalizzate ad assicurare la funzionalità di delicati servizi essenziali aziendali o comunque a tutela del patrimonio dell'Azienda, derogare il criterio della cronologia del debito su esclusiva disposizione del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo Aziendale;

TENUTO CONTO del fabbisogno trimestrale di cassa aziendale destinato ai Servizi Essenziali, secondo le seguenti macro voci di costo, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO TRIMESTRE IN EURO
Acquisto di beni sanitari	13.950.107,00
Acquisto di beni non sanitari	171.179,00
Servizi Sanitari da privati MMG/PLS o SUMAI	2.885.488,00
Servizi Sanitari Socio Sanitari da privati	563.214,00
Rimborsi assegni, indennità e contributi L. 210/92, ecc.	67.995,00
Costi per servizi non sanitari da privati	7.268.554,00
Manutenzioni	1.074.115,00
Godimento beni di terzi	663.130,00
Costo del personale dipendente	25.158.546,00
Organi Aziendali	106.545,00
Altri oneri di gestione	57.019,00
Imposte e Tasse	1.839.726,00
TOTALE	53.805.618,00

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

1. DI PRENDERE ATTO che le entrate proprie aziendali per le attività d'istituto risultano mediamente nell'importo di Euro 11.432.000,00= mensili, che concorrono al finanziamento delle spese complessivamente legate ai servizi essenziali;
- CHE gli importi incassati mensilmente dalla ASL di Rieti, pari ad Euro 11.432.000,00=, risultano appena sufficienti al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e convenzionato, delle relative ritenute fiscali e contributive, al versamento dei rimborsi e delle indennità in diritto ai soggetti dializzati, L. 210/92, nonché al pagamento dei servizi sanitari essenziali;
- CHE a partire dal biennio 2009/2010 la Regione, con DGR 689/2008 ha previsto l'avvio di una procedura di pagamento centralizzata denominata "Accordo pagamenti", mediante la quale i fornitori aderenti trovano ristoro dei loro crediti, dapprima entro 180 giorni dall'emissione della fattura a "Sistema Pagamenti", attualmente entro 60 giorni, se rispettati i tempi di certificazione dei crediti da parte dei centri di liquidazione;

DATO ATTO che il criterio generalmente seguito per ogni pagamento disposto dall'Azienda è quello cronologico per ciascuna tipologia di pagamento, secondo il progressivo formarsi della "pagabilità" delle fatture passive o comunque del debito aziendale;

RITENUTO necessario, tuttavia, laddove ricorrano ragioni urgenti ed indifferibili, comunque finalizzate ad assicurare la funzionalità di delicati servizi essenziali aziendali o comunque a tutela del patrimonio dell'Azienda, derogare il criterio della cronologia del debito su esclusiva disposizione del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo Aziendale;

TENUTO CONTO del fabbisogno trimestrale di cassa aziendale destinato ai Servizi Essenziali, secondo le seguenti macro voci di costo, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO TRIMESTRE IN EURO
Acquisto di beni sanitari	13.950.107,00
Acquisto di beni non sanitari	171.179,00
Servizi Sanitari da privati MMG/PLS o SUMAI	2.885.488,00
Servizi Sanitari Socio Sanitari da privati	563.214,00
Rimborsi assegni, indennità e contributi L. 210/92, ecc.	67.995,00
Costi per servizi non sanitari da privati	7.268.554,00
Manutenzioni	1.074.115,00
Godimento beni di terzi	663.130,00
Costo del personale dipendente	25.158.546,00
Organi Aziendali	106.545,00
Altri oneri di gestione	57.019,00
Imposte e Tasse	1.839.726,00
TOTALE	53.805.618,00

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

2. DI PRENDERE ATTO che le entrate proprie aziendali per le attività d'istituto risultano mediamente nell'importo di Euro 11.432.000,00= mensili, che concorrono al finanziamento delle spese complessivamente legate ai servizi essenziali;

l'art. 1, comma 5, del D.L. del 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993 n. 67, sancisce l'impignorabilità delle somme dovute a qualsiasi titolo alle Aziende Sanitarie nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari definiti con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro;

CHE il Decreto 15/10/1993 del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero del Tesoro, individua i seguenti servizi sanitari essenziali i cui fondi sono finalizzati a destinazione vincolata:

- Assistenza medico generica e pediatrica di base;
- Assistenza medico specialistica-convenzionata interna;
- Assistenza ospedaliera pubblica e convenzionata obbligatoria;
- Assistenza farmaceutica.

- VISTE le Leggi Regionali n. 18 e 19 del 16/06/1994;

- VISTA la Legge Regionale n. 45 del 31/10/1996;

- VISTA la sentenza N. 186/2013 della Corte Costituzionale, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 51, della Legge 13/12/2010, n. 220 nella parte in cui prevedeva l'impignorabilità delle somme delle Aziende Sanitarie delle Regioni sottoposte a piano di rientro dei disavanzi sanitari, rimandando tale principio alla Legge 18/03/1993 n. 67, che già la stabiliva;

- CONSIDERATO CHE, sempre la Consulta aveva con sentenza n. 285/1995 ritenuto parzialmente incostituzionale la previsione di cui al citato art. 1, comma 5, del D.L. del 18/01/1993 n. 9, convertito con modificazioni dalla Legge 18/03/1993 n. 67, nella parte in cui non prevedeva la necessità di quantificare trimestralmente e preventivamente le somme da tutelare, che avrebbero dovuto anche essere vincolate al pagamento dei fornitori secondo l'ordine di ricevimento delle fatture;

- VISTO infine, il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 126 "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31/10/2013, che reintroduce l'impignorabilità dei beni delle Regioni in piano di rientro rispetto ai mancati pagamenti ai fornitori, prevedendo che le somme dovute a qualsiasi titolo dalle ASL, dalle AO e dagli Irccs non siano sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, e nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari;

- PRESO ATTO delle azioni attivate da terzi creditori per ottenere il soddisfacimento dei crediti verso l'Azienda;

- TENUTO CONTO che l'anticipazione di cassa autorizzata dalla Regione Lazio a fronte della quota mensile di parte corrente a destinazione indistinta è riconosciuta nell'importo massimo di Euro 3.250.000,00=.

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421" e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

3. DI

4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott. Mauro Maccari